



SENT. 29/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA

In composizione monocratica nella persona del

Giudice

dott.ssa Adriana Del Pozzo

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio per la resa di conto n. 21428 a carico di CHIOLINI Carla, nata ad Alassio (SV) il 7 ottobre 1939, in qualità di titolare della struttura ricettiva ivi corrente, alla via Torino n. 42/4 relativamente alla riscossione e al versamento nelle casse comunali dell'imposta di soggiorno per gli anni 2019 e 2021;

Visti:

- l'all. 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile), e, in particolare, quanto previsto dagli artt. 141-144;

- l'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (*Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale*), che ha introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, di istituire, con deliberazione del Consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio;

	- il “ <i>Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta di soggiorno</i> ” del	
	Comune di Alassio, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.	
	98 del 27 dicembre 2018, modificato con deliberazione del Consiglio	
	Comunale n. 15 del 29 aprile 2021;	
	Considerato che:	
	- come affermato dalle Sezioni Riunite di questa Corte con la sentenza n.	
	22/QM/2016 del 22 settembre 2016, i titolari delle strutture ricettive,	
	relativamente alla riscossione dell’imposta di soggiorno, sono agenti contabili	
	tenuti alla resa del conto giudiziale;	
	- tale qualità sussiste anche dopo la novella di cui all’art. 180, comma 3, del	
	decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge	
	17 luglio 2020, n. 77, attributiva per i gestori delle attività ricettive della	
	qualifica di “responsabile d’imposta”, da interpretarsi retroattivamente per	
	effetto dell’art. 5- <i>quinquies</i> del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146	
	convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 (<i>ex multis</i> ,	
	Sez. Liguria, n. 9/2024);	
	Visti:	
	- il ricorso per la resa di conto depositato dal Pubblico Ministero in data 13	
	novembre 2023 con cui è stata rilevata l’omessa presentazione del conto della	
	gestione per gli anni 2019 e 2021 da parte della titolare della sopra indicata	
	struttura ricettiva;	
	- il decreto di questo giudice n. 71 del 23 novembre 2023, con cui è stato	
	assegnato all’agente contabile il termine di 60 giorni dalla notifica del	
	provvedimento per la presentazione dei conti in questione e al Comune di	
	Alassio il termine di ulteriori 60 giorni decorrenti dalla presentazione dei conti	
	2	

	per porre in essere gli adempimenti conseguenti e depositare i conti presso la	
	Segreteria di questa Sezione giurisdizionale, dandone notizia alla Procura	
	regionale;	
	Accertato che:	
	- la notificazione del ricorso per la resa di conto e del pedissequo decreto n.	
	71/2023 è avvenuta il 24 novembre 2023;	
	- che i conti per cui è giudizio sono stati presentati al Comune di Alassio l'8	
	gennaio 2024;	
	- che i predetti conti sono stati inseriti nel sistema telematico SI.RE.CO. ai	
	numeri 90975 e 90976 in data 9 febbraio 2024;	
	Sentito:	
	Nell'udienza in camera di consiglio del 18 aprile 2024, il rappresentante del	
	Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale dott. Silvio	
	Ronci, il quale ha concluso per l'estinzione del giudizio, per cessata materia	
	del contendere;	
	Considerato:	
	- che a seguito del deposito dei conti giudiziali da parte del Comune, è venuta	
	a cessare la materia del contendere del giudizio per resa di conto,	
	impregiudicata ogni altra valutazione del merito dei conti presentati, spettante	
	al Magistrato competente per territorio, cui si trasmette il fascicolo;	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, in	
	composizione monocratica,	
	DICHIARA	
	3	

la cessazione della materia del contendere e, per l'effetto, l'estinzione del
giudizio in epigrafe,

DISPONE

la cancellazione della causa dal ruolo e la trasmissione della presente sentenza
alla sig.ra CHIOLINI Carla, al Sindaco del Comune di Alassio, al responsabile
del procedimento di cui all'art. 139, comma 2, c.g.c. e al Pubblico Ministero;

DISPONE ALTRESI'

la trasmissione del fascicolo del presente giudizio al Magistrato istruttore per
quanto di eventuale competenza in ordine alla regolarità dei conti giudiziali
90975 e 90976.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 18 aprile 2024.

IL GIUDICE

(Adriana Del Pozzo)

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria 24 aprile 2024

p. Il Direttore della Segreteria

(Luca Ughetti)

~~F.to digitalmente~~